

SNAITECH S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

18 luglio 2018 – unica convocazione

SNAITECH S.p.A. – Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano
C.F. 00754850154 – P.IVA 01729640464

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SNAITECH S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SNAITECH S.p.A. ("**SNAITECH**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, in data 18 luglio 2018, alle ore 9,00, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti.*



- 1. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete stati convocati per deliberare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli Azionisti tenutasi in data 9 giugno 2016. A seguito delle dimissioni di taluni amministratori, il Consiglio di Amministrazione è stato reintegrato dalle assemblee degli Azionisti tenutesi in data 13 marzo 2017 e 23 aprile 2018.

Come noto, nell'ambito dell'operazione di acquisizione da parte di Playtech plc ("**Playtech**"), attraverso la controllata Pluto (Italia) S.p.A. ("**Pluto Italia**"), della partecipazione complessivamente pari al 70,561% del capitale della Società dagli azionisti Global Games S.p.A. e Ol Games S.A. (l'"**Operazione**"), in data 30 maggio 2018 sono pervenute alla Società le dimissioni degli amministratori (non esecutivi e non indipendenti) Drago e Maestroni con efficacia a far tempo dalla data di esecuzione dell'Operazione (annunciata per il 5 giugno 2018, il "**Closing**").

In data 5 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

- (i) sostituire i Consiglieri dimissionari Drago e Maestroni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod. civ., con due nuovi consiglieri nelle persone di Moran Weizer e Andrew Smith, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO e Consigliere e CFO di Pluto Italia, Playtech e altre società del gruppo Playtech;
- (ii) prendere atto delle intervenute dimissioni di 12 Consiglieri e, segnatamente, del Presidente, Mara Anna Rita Caverni, dell'Amministratore Delegato, Fabio Schiavolin, e dei Consiglieri Roberto Ruozi, Chiara Palmieri, Nicola Iorio, Barbara Poggiali, Salvatore Catapano, Raffaella Viscardi, Nadia Buttignol, Paolo Scarlatti, Mauro Pisapia e Maurizio Leo a far tempo dalla prima tra (a) il 45° giorno successivo al *Closing* (i.e. il 20 luglio 2018) e (b) la data dell'assemblea dei soci da convocarsi per il rinnovo dell'intero organo amministrativo;
- (iii) convocare l'assemblea dei soci in sede ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In conformità infatti a quanto previsto dall'articolo 14 del vigente Statuto Sociale, per effetto delle dimissioni presentate in data 5 giugno 2018 (di cui al punto (ii) che precede), alla data di efficacia delle stesse l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà immediatamente ed automaticamente cessato e, pertanto, si è ritenuto opportuno

procedere sin da subito a convocare l'Assemblea in sede ordinaria per il completo rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso.

In proposito si fa presente che le suddette deliberazioni assembleari nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste, la sussistenza dei requisiti dei candidati ed il numero massimo dei componenti, sono regolate, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dalle disposizioni contenute nel testo dello Statuto Sociale.

A tal fine si ricorda che l'articolo 14 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri variabile da cinque a quattordici che restano in carica per la durata di tre esercizi (salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile; in aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito indicate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili e della Delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista devono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Si ricorda inoltre che l'articolo 14 dello Statuto Sociale prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e della disciplina legale e regolamentare applicabile. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori (i.e. 23 giugno 2018) e devono contenere:

- 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- 3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche.

Le liste dei candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (i.e. 27 giugno 2018).

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea (c.d. "lista di maggioranza") il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- 2) dalla seconda lista (c.d. "lista di minoranza") che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora anche a seguito di tale procedura di sostituzione, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

In merito al compenso annuo, l'articolo 20 dello Statuto Sociale dispone che l'Assemblea determina l'ammontare del compenso annuale spettante al Consiglio di Amministrazione e che agli Amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima. A mero titolo informativo si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 9 giugno 2016 ha determinato in Euro 700.000,00 il compenso complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto.



Milano, 6 giugno 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to dott.ssa Mara Anna Rita Caverni)